

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 7 aprile 2025

In Aosta, il giorno sette (7) del mese di aprile dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

L'Assessore Marco CARREL è assente alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **383** OGGETTO :

AGGIORNAMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025 DEI CODICI ATECO DI CUI ALL'ALLEGATO N. 3 ALLA DGR 188/2025, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) vista la nuova classificazione delle attività produttive ATECO 2025, resa nota in G. U. n. 302 del 27 dicembre 2024, coerente con quanto stabilito nel Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione, che modifica il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), che prevede la concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle attività turistico-ricettive e delle attività commerciali;
- c) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 24 febbraio 2025, con cui la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2001, le nuove disposizioni relative alle condizioni e alle modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla medesima legge regionale, e ha abrogato le precedenti disposizioni attuative;
- d) considerato che l'Allegato n. 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 2025, relativo agli interventi a sostegno delle attività commerciali, individua i soggetti beneficiari (punto 1) e le iniziative agevolabili (punto 2) sulla base della classificazione ATECO 2007 redatta dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat);
- e) considerato che l'Istat, in sostituzione della classificazione ATECO 2007, ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, adottata a partire dal 1° aprile 2025;
- f) considerato che si rende quindi necessario adeguare i codici ATECO di cui all'Allegato n. 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 2025, aggiornando i riferimenti alla classificazione ATECO 2007 con i corrispondenti riferimenti alla nuova classificazione ATECO 2025, e che, per agevolare la lettura, è opportuno sostituire integralmente il contenuto dell'Allegato n. 3 alla DGR 188/2025 con il testo aggiornato allegato alla presente deliberazione;
- g) atteso che il testo allegato alla presente deliberazione non introduce modifiche sostanziali rispetto al testo dell'Allegato n. 3 alla DGR 188/2025, che è già stato illustrato in data 20 febbraio 2025 alla Commissione consiliare competente, così come previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2001 e, in particolare, non modifica i procedimenti di cui alla medesima l.r. 19/2001, né l'individuazione della documentazione di spesa e di quella da allegare alle domande;
- h) ritenuto pertanto di approvare la sostituzione del testo dell'Allegato n. 3 alla DGR 188/2025 con il testo allegato alla presente deliberazione, in cui i riferimenti alla classificazione ATECO 2007 sono aggiornati alla nuova classificazione ATECO 2025;
- i) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 del 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- j) considerato che il Dirigente della struttura Strutture ricettive e commercio dell'Assessorato turismo, sport e commercio ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- k) su proposta dell'Assessore regionale al turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques;
- l) ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare l'aggiornamento dei codici ATECO di cui all'Allegato n. 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 2025, sostituendo i riferimenti alla classificazione ATECO 2007 con i corrispondenti riferimenti alla nuova classificazione ATECO 2025;
- 2) di approvare l'allegato testo, aggiornato secondo quanto previsto al punto 1), che sostituisce integralmente il testo dell'Allegato n. 3 alla DGR 188/2025;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione, che ripropone, con il mero aggiornamento dei riferimenti alla classificazione ATECO 2025, le disposizioni di cui alla DGR 188/2025, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI A TASSO AGEVOLATO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. Soggetti beneficiari

1.1 Possono beneficiare dei mutui a tasso agevolato previsti nell'articolo 10 della legge:

- 1) le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nel settore del commercio all'ingrosso, al dettaglio e dell'intermediazione commerciale, che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2025:
 - 46 Commercio all'ingrosso (con esclusione dei codici 46.18.41 e 46.18.42);
 - 47 Commercio al dettaglio (con esclusione dei codici 47.78.93, 47.92.21, 47.92.31);
- 2) le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, appartenenti al settore della somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), limitatamente a quelle che esercitano un'attività classificata con codici ATECO 2025:
 - 56.1 Attività di ristoranti e di servizi di ristorazione mobile (la categoria 56.11.2 è ammessa limitatamente alle superfici destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande; le sottocategorie 56.11.12 e 56.11.91 sono escluse);
 - 56.2 Attività di servizi di catering per eventi, catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione;
 - 56.3 Attività di somministrazione di bevande;
- 3) le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nel settore dei servizi, che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2025:
 - 55.20.20 Rifugi e baite di montagna, limitatamente alle superfici destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - 66.19.2 Attività di consulenza finanziaria;
 - 66.22 Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni;
 - 68.31 Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari;
 - 68.32 Altre attività immobiliari per conto terzi;
 - 77.21.01 Noleggio e leasing operativo di biciclette;
 - 77.21.09 Noleggio e leasing operativo di altre attrezzature e articoli sportivi e ricreativi;
 - 79.1 Attività di agenzie di viaggio e tour operator;
 - 93.11 Gestione di impianti sportivi;
 - 93.12 Attività dei club sportivi;
 - 93.13 Attività dei centri di fitness;
 - 93.29.10 Gestione di piste e sale da ballo (limitatamente alle superfici destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande).

I soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3), devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di Partita I.V.A. ed essere iscritti nel Registro delle Imprese ancorché inattive. Nel caso di creazione di nuova impresa, l'iscrizione nel Registro delle imprese deve avvenire entro trenta giorni dalla data di erogazione a saldo del mutuo;
- b) avere la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato; nell'ipotesi in cui il titolo di disponibilità sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente il mutuo deve produrre idoneo

atto col quale il proprietario, a conoscenza dei vincoli di cui all'articolo 23, comma 2, della legge, concede il proprio assenso alla presentazione della domanda di mutuo e alla sua riscossione, all'esecuzione dei lavori e all'eventuale costituzione in garanzia dell'immobile;

- 4) le persone fisiche o le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, proprietarie di strutture in cui siano esercitate le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi di cui ai numeri 1), 2) e 3) che intendano mantenerne la destinazione d'uso. I proprietari persone fisiche che non svolgano attività d'impresa sono soggetti agli stessi vincoli previsti dalle disposizioni europee in materia di aiuto di Stato applicate alla legge. Per tali fini, i proprietari che detengano partecipazioni societarie sono sottoposti alla verifica del possesso del requisito di PMI così come definito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, mentre quelli che risultano non possedere alcuna partecipazione sono equiparati alle piccole imprese;
- 5) i centri polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale). Per i centri polifunzionali di servizio si fa rinvio alla disciplina di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1652 del 27 maggio 2000, in attuazione dell'articolo 12 della l.r. 12/1999;
- 6) i centri di assistenza tecnica (C.A.T.) di cui all'articolo 14 della l.r. 12/1999. Per i C.A.T. si fa rinvio alla disciplina di cui al Regolamento regionale 7 agosto 2000, n. 4 (Attuazione dell'articolo 14 della l.r. 12/1999 relativo all'assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali).

1.2 Non possono beneficiare dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 10 della legge:

- 1) le imprese per le quali, per un qualsiasi motivo, la struttura competente sia impossibilitata a verificare la sussistenza del requisito di piccola e media impresa così come definito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- 2) le imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Iniziative agevolabili

- 2.1 Sono agevolabili esclusivamente le iniziative concernenti unità locali ubicate in Valle d'Aosta. Per unità locale s'intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati all'esercizio dell'attività ammissibile ad agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
- Sono ritenute ammissibili ad agevolazione solo le iniziative riguardanti lavori e/o investimenti mobiliari e immobiliari avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di mutuo.

Il programma di investimenti da agevolare deve riguardare le seguenti tipologie di iniziative:

- realizzazione di nuove strutture;
- ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di immobili;
- realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza;
- riorganizzazione dell'attività di impresa.

A tal fine si considera:

- 1) "Realizzazione": l'intervento volto alla creazione di nuove strutture destinate all'esercizio delle attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi di cui al precedente paragrafo 1.1, nonché di strutture complementari e di spazi di servizio accessori;
- 2) "Ristrutturazione": l'intervento volto alla trasformazione dell'organismo edilizio esistente mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o

in parte diverso dal precedente. Tale intervento comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica o l'inserimento di nuovi impianti;

- 3) "Ampliamento": l'intervento volto ad aumentare le superfici e gli spazi delle strutture esistenti;
- 4) "Ammodernamento": l'intervento volto al miglioramento sotto l'aspetto qualitativo della struttura esistente ivi compresa la sostituzione di arredi, macchinari ed attrezzature;
- 5) "Riqualificazione": l'intervento volto al miglioramento del servizio offerto ivi compresa la dotazione di nuovi arredi, macchinari ed attrezzature;
- 6) "Riorganizzazione": l'intervento volto al miglioramento organizzativo, funzionale e gestionale dell'impresa anche attraverso la dotazione di nuovi arredi, macchinari ed attrezzature.

2.2 Le iniziative agevolabili possono concernere anche la realizzazione di strutture complementari e di spazi di servizio accessori. Per strutture complementari o spazi di servizio accessori si intendono quelli che integrano l'attività dell'esercizio migliorando la qualità del servizio offerto e che sono funzionalmente collegati alla struttura ove viene svolta l'attività. Per le attività:

- 1) commerciali di cui al paragrafo 1.1, numeri 1) e 5), rientrano tra le strutture definite complementari o tra gli spazi di servizio accessori, purché siano asserviti all'attività medesima con atto pubblico: magazzini e depositi, parcheggi, autorimesse a servizio esclusivo dei mezzi aziendali. Gli intermediari del commercio possono beneficiare esclusivamente di mutui finalizzati alla realizzazione di magazzini e depositi;
- 2) di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006, classificate con codici ATECO 2025: 56.1 (con esclusione delle sottocategorie 56.11.12 e 56.11.91); 56.11.2 (limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande); 56.2 e 56.3; compresi i centri polifunzionali di cui all'articolo 12 della l.r. 1/2006 e i rifugi di montagna (55.20.20) limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientrano tra le strutture definite complementari o tra gli spazi di servizio accessori, purché siano asserviti all'attività medesima con atto pubblico: aree gioco per bambini o aree verdi attrezzate, magazzini e depositi, parcheggi, autorimesse a servizio esclusivo dei mezzi aziendali e camere per il personale;
- 3) di servizi, con codici ATECO 2025: 66.19.2, 66.22, 68.31, 68.32, 79.1, e di cui al paragrafo 1.1, numero 6), rientrano tra le strutture definite complementari o tra gli spazi di servizio accessori, purché siano asserviti all'attività medesima con atto pubblico: parcheggi a servizio della clientela;
- 4) di noleggio, con codici ATECO 2025: 77.21.01 e 77.21.09, rientrano tra le strutture definite complementari o tra gli spazi di servizio accessori, purché siano asserviti all'attività medesima con atto pubblico: aree gioco per bambini o aree verdi attrezzate, magazzini e depositi, nonché parcheggi a servizio della clientela;
- 5) di gestione di impianti per l'esercizio di attività sportive con codici ATECO 2025: 93.11, 93.12 e 93.13, rientrano tra le strutture definite complementari o tra gli spazi di servizio accessori, purché siano asserviti all'attività medesima con atto pubblico: aree gioco per bambini o aree verdi attrezzate, magazzini e depositi, nonché parcheggi a servizio della clientela.

2.3 Le iniziative di ristrutturazione, ammodernamento, riqualificazione e riorganizzazione che non comportino la fornitura di servizi aggiuntivi o la trasformazione integrale del processo produttivo complessivo della struttura non possono essere agevolate ai sensi degli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

2.4 Limitatamente ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c), della legge, rientra tra le iniziative agevolabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge, la costituzione di liquidità nell'ipotesi di creazione di nuova azienda.

3. Spese ammissibili a finanziamento e spese non ammissibili

3.1 Fatta eccezione per le spese inerenti all'acquisto di terreni, sono ammissibili le spese le cui fatture o documenti equipollenti sono emessi in data successiva alla data di presentazione della domanda.

3.2 Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA, di altre imposte o tasse.

3.3 Con riferimento alle spese ammissibili previste all'articolo 9, comma 2, della legge:

1) le spese riguardanti lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici e tecnologici, sono quelle risultanti dal computo metrico estimativo o da preventivi o fatture dettagliati o documenti equipollenti. Gli oneri di urbanizzazione ammissibili a finanziamento sono quelli risultanti dalla lettera di cui al paragrafo 2.1, numero 2), lettera b), dell'Allegato n. 1, o dal titolo abilitativo di tipo edilizio;

2) le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo sono ammissibili solamente in presenza di un titolo abilitativo di tipo edilizio. Per le sole attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono ammissibili le spese relative alla progettazione d'interni e assistenza tecnica in fase di realizzazione;

3) limitatamente alle spese di cui al precedente numero 1), sono ammissibili le spese relative agli oneri per la sicurezza comprendenti le opere provvisorie e le spese tecniche, solamente in presenza di un titolo abilitativo di tipo edilizio;

4) nel caso di cui:

a) all'articolo 9, comma 2, lettera b), numero 1), della legge, relativo all'acquisto di fabbricati o di porzioni di fabbricati destinati o da destinare ad attività commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande, di servizi o di centro polifunzionale, le spese ammissibili sono quelle risultanti dal contratto preliminare e il mutuo può essere concesso esclusivamente a condizione che il soggetto beneficiario realizzi contestualmente investimenti volti alla riqualificazione della struttura acquistata per un importo non inferiore al 20% della spesa ammessa per l'acquisto.

Nei casi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), numero 1), della legge, è ammesso, fatta salva la condizione di inammissibilità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge, l'acquisto parziale degli immobili attraverso l'acquisto di quote di proprietà degli immobili o, nell'ipotesi di immobili la cui proprietà sia in capo ad una società, di quote societarie, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'impresa richiedente sia già comproprietaria degli immobili o titolare di quote societarie e a condizione che l'acquisto sia finalizzato a riunire la proprietà degli immobili o la totalità delle quote societarie in capo ad un unico soggetto. In tale ipotesi, il mutuo può essere concesso esclusivamente a condizione che il soggetto beneficiario realizzi contestualmente investimenti volti alla riqualificazione della struttura parzialmente acquistata per un importo non inferiore al 20% della spesa ammessa per l'acquisto.

Gli intermediari del commercio possono beneficiare esclusivamente di mutui finalizzati alla realizzazione di uffici.

b) all'articolo 9, comma 2, lettera b), numero 1), della legge, relativo all'acquisto di fabbricati o di porzioni di fabbricati destinati o da destinare a strutture complementari all'attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande o di servizio, le spese ammissibili sono quelle risultanti dal contratto preliminare. Per strutture complementari si intendono quelle definite al precedente paragrafo 2.2;

c) all'articolo 9, comma 2, lettera b), numeri 2) e 2bis), della legge, le spese ammissibili sono quelle risultanti dal contratto preliminare. Relativamente all'articolo 9, comma 2, lettera b), numero 2bis), della legge, per spazi di servizio accessori si intendono quelli definiti al paragrafo 2.2.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, la struttura competente è autorizzata a richiedere perizia tecnico estimativa, asseverata nei modi previsti dalle norme vigenti, effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale.

- 5) nel caso di acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali, le spese ammissibili, ivi comprese quelle relative al loro trasporto, sono quelle risultanti da preventivi o da fatture o da documenti equipollenti.

I beni mobili d'antiquariato o antichi utilizzati in modo strettamente funzionale all'esercizio dell'attività e non per mera decorazione possono essere acquistati esclusivamente presso imprese del settore e le spese ammissibili sono quelle risultanti da preventivi o da fatture.

Gli automezzi ammessi ad agevolazione devono essere strettamente funzionali all'esercizio dell'attività commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande o di servizi, in quanto attività prevalente risultante dalla visura camerale al Registro delle Imprese, e, fatta eccezione per gli autoveicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti di viaggio e tour operator, dei promotori di servizi finanziari, degli agenti di assicurazione e degli agenti immobiliari, debbono risultare compresi, da parte delle case costruttrici, nella gamma dei veicoli commerciali ed essere immatricolati per il trasporto di cose, nonché rispondenti ad una delle tipologie seguenti:

- a) cabina chiusa con cassone;
- b) furgonatura senza vetrate laterali posteriori;
- c) triciclo per il trasporto di cose;
- d) motocarro per il trasporto merci.

Per le attività di commercio su aree pubbliche, di commercio autoveicoli e di pompe funebri, sono ammessi ad agevolazione, rispettivamente, i seguenti autoveicoli per uso speciale: auto negozi, mezzi di trasporto autoveicoli e carri funebri.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicate in aree non collegate con strade asfaltate ed aperte al pubblico transito, sono ammessi ad agevolazione anche i mezzi di trasporto su neve.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio, gli agenti di viaggio e tour operator, i promotori di servizi finanziari, gli agenti di assicurazione e gli agenti immobiliari, è posto un limite massimo di spesa ammissibile pari a 15.000,00 euro per ogni autoveicolo.

I mezzi sopra citati sono ammessi ad agevolazione esclusivamente se nuovi, intendendosi per tali quelli di prima immatricolazione.

Nel caso di acquisto di beni mobili usati che non abbiano già beneficiato di agevolazioni erogate a saldo nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda, ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda, la struttura competente è autorizzata, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, a richiedere perizia tecnico estimativa, asseverata nei modi previsti dalle norme vigenti, effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti l'idoneità all'uso in conformità alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza nonché l'esatta quantificazione del valore del bene usato in base alla vetustà, allo stato di conservazione e di manutenzione degli stessi.

Per i veicoli usati ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda l'idoneità tecnica deve risultare dalla conformità alle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale mentre il valore viene determinato sulla base dei listini ufficiali dell'usato, utilizzato dalle compagnie di assicurazione, oltreché dallo stato di conservazione e di manutenzione del veicolo.

Per le attività svolte all'interno di rifugi di montagna, o di discoteche, sale da ballo, night club e simili, compresi i disco-pub, sono ammissibili esclusivamente le spese strumentali all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e/o ristorante);

- 6) le spese relative agli investimenti materiali e immateriali finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), della legge, intendendosi per tali quelli che consentono di effettuare transazioni on-line tramite carta di credito, sono quelli risultanti da preventivi, fatture o documenti equipollenti.

Le spese ammissibili devono riferirsi a:

- a) hardware e software;
 - b) consulenze specialistiche e sviluppo di applicativi per la gestione delle transazioni e per la pubblicazione di informazioni commerciali;
 - c) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati;
 - d) costi iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per la firma digitale e per i sistemi di pagamento elettronico;
- 7) le spese ammissibili per studi e consulenze per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione aziendale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f), della legge, che sono ammesse esclusivamente ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 ("de minimis"), sono quelle risultanti da preventivi, fatture o documenti equipollenti.
- Le spese ammissibili devono riferirsi a studi, assistenza tecnica e consulenza esterna a supporto di progetti di marketing, pianificazione amministrativa e finanziaria, organizzazione aziendale per il rafforzamento e lo sviluppo dell'impresa che abbiano il fine di qualificare o riqualificare l'attività, migliorando l'impatto ambientale, la diversificazione e gli standards qualitativi dei servizi, nonché la penetrazione su nuovi mercati;
- 8) le spese ammissibili per le attestazioni di qualità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge, limitatamente al primo rilascio dell'attestato, che sono ammesse esclusivamente ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 ("de minimis"), sono quelle risultanti da preventivi, fatture o documenti equipollenti e devono riferirsi a:
- a) consulenze esterne per la qualità;
 - b) acquisto di programmi software per la gestione della qualità;
 - c) acquisto di norme o documentazioni sulla qualità;
 - d) costi per redazione, elaborazione grafica e stampa della Carta dei servizi o altri documenti di qualità;
 - e) costo dell'Ente di Certificazione per il primo rilascio dell'attestato e per il relativo mantenimento per i primi 5 anni.

3.4 Non sono ammissibili a finanziamento le spese:

- 1) non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;
- 2) relative a interventi di manutenzione ordinaria;
- 3) relative a interventi di manutenzione sui beni strumentali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge e sugli investimenti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), della legge;
- 4) relative a opere di urbanizzazione non a uso esclusivo della struttura oggetto di agevolazione;
- 5) relative a materiali di consumo e scorte;
- 6) relative a beni e opere d'arte, articoli di mera decorazione e oggettistica, slot machine, videogiochi e giochi elettronici;
- 7) relative all'avviamento commerciale, nel caso di cessione d'azienda;
- 8) relative a beni oggetto di cessione di azienda, di valore unitario inferiore a 1.000,00 euro, I.V.A. esclusa;
- 9) relative a fatture o documenti equipollenti di importo inferiore a 300,00 euro, I.V.A. esclusa, limitatamente ai beni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), c), e), f) e g), della legge;
- 10) relative a beni mobili d'antiquariato o antichi utilizzati per mera decorazione e non in modo strettamente funzionale all'esercizio dell'attività;
- 11) relative al restauro di beni mobili d'antiquariato o antichi non utilizzati in modo strettamente funzionale all'esercizio dell'attività;

- 12) relative a commissioni o oneri bancari;
- 13) relative alla compravendita di beni immobili per le quali, per un qualsiasi motivo, il soggetto richiedente non sia in grado di provare l'insussistenza della condizione di inammissibilità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge, ovvero la struttura competente sia impossibilitata a verificarla.

4. Mutui a tasso agevolato

- 4.1 I limiti minimo e massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato sono fissati all'articolo 12, comma 1, della legge.
- 4.2 L'ammontare del mutuo a tasso agevolato non può essere superiore al 75% della spesa ammessa.
- 4.3 Il tasso fisso annuo da applicare al mutuo non può essere inferiore all'1%.
- 4.4 La durata massima del mutuo, prevista in anni 20 per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge, e in anni 5 per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), e), f) e g), della legge medesima, ricomprende il periodo intercorrente tra la data della prima erogazione e la data del termine dell'ammortamento del mutuo stesso.

Il rimborso del mutuo con durata in anni 20 avviene mediante 40 semestralità di ammortamento e quello con durata in anni 5 mediante 10 semestralità di ammortamento.

Nell'ipotesi di mutui con durata in anni 20 erogati in più soluzioni, il periodo di preammortamento intercorrente tra la data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo e la data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo non potrà superare i 36 mesi. In tal caso, il numero e l'importo delle semestralità di ammortamento sono rideterminati con il contratto definitivo di mutuo, tenuto conto del periodo di preammortamento effettivamente utilizzato e della durata massima del mutuo.

Nell'ipotesi in cui, decorso il periodo di preammortamento di 36 mesi, il mutuo non sia stato interamente erogato, è stipulato un primo contratto definitivo di mutuo. L'erogazione delle somme rimanenti avviene in unica soluzione, entro 24 mesi dalla data di stipulazione del primo contratto definitivo di mutuo, mediante stipulazione di un secondo contratto definitivo, ferma restando l'avvenuta completa realizzazione dell'investimento finanziato. Il rimborso della suddetta quota di mutuo avviene entro la scadenza del piano di ammortamento del primo contratto definitivo di mutuo, attraverso rate semestrali.

Decorso detto termine, eventuali somme ancora da erogare verranno revocate secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge.

- 4.5 L'importo, il tasso e la durata di ciascun mutuo sono determinati in sede di istruttoria valutativa di cui all'articolo 18 della legge nel rispetto, alternativamente, dei limiti di intensità di aiuto o del massimale triennale di aiuto previsto dalle seguenti disposizioni:

1) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 187/1, del 26 giugno 2014, riferite alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'articolo 14 del Regolamento esclusivamente per le unità locali ubicate nei comuni di Arnad, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Châtillon, Donnas, Fénis, Gignod, Gressan, Hône, Issogne, Nus, Pollein, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Marcel, Saint-Vincent, Verrayes e Verrès:
 - ESL pari al 30% per le piccole imprese;
 - ESL pari al 20% per le medie imprese;
- b) aiuti agli investimenti a favore delle PMI di cui all'articolo 17 del Regolamento;
 - ESL pari al 20% per le piccole imprese;
 - ESL pari al 10% per le medie imprese;

2) Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023.

L'aiuto è quantificato nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione.

4.6 Il rimborso del mutuo deve essere assistito da garanzie ritenute idonee da Finaosta S.p.A.

4.7 Con riferimento ad interventi relativi alla medesima unità locale, è ammessa la possibilità di concessione di mutui a tasso agevolato ai sensi del precedente paragrafo 4.5, numero 1) e, contestualmente, ai sensi del precedente paragrafo 4.5, numero 2). Detta possibilità è esclusa nell'ambito della stessa tipologia di spesa ammissibile. Le distinte tipologie di spesa ammissibile rilevanti a tal fine sono le seguenti:

- a) spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge;
- b) acquisto di beni immobili di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge;
- c) spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), e), f) e g), della legge.

4.8 Gli agenti e rappresentanti di commercio, gli agenti di viaggio e tour operator, i promotori di servizi finanziari, gli agenti di assicurazione e gli agenti immobiliari possono beneficiare esclusivamente di mutui a tasso agevolato in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

4.9 I mutui a tasso agevolato previsti dall'articolo 12, comma 2, della legge, inerenti alla costituzione di liquidità in caso di creazione di nuova azienda, sono concedibili esclusivamente in regime "de minimis". A tali fini, è considerata creazione di nuova azienda l'apertura ex novo di una struttura, ovvero la riapertura di una struttura preesistente che all'atto di presentazione della domanda risulti chiusa per avvenuta cessazione dell'attività da almeno 3 anni.

Il tasso da applicare al mutuo non può essere inferiore all'1% e la durata massima, prevista in 42 mesi, compresi 6 mesi di preammortamento, ricomprende il periodo intercorrente tra la data della prima erogazione e la data di termine dell'ammortamento del mutuo stesso.

L'importo del mutuo è commisurato alle dimensioni dell'azienda tenendo conto dei seguenti parametri:

1) per le attività di cui al paragrafo 1.1, numeri 1), 2) e 5), o con codici ATECO 2025 77.21.01, 77.21.09, 55.20.20, 93.29.10:

- a) superficie di vendita da un minimo di 20,00 m² e fino a 80,00 m²: 20.000,00 euro;
- b) superficie di vendita da 80,01 m² sino a 150,00 m²: 25.000,00 euro;
- c) superficie di vendita oltre 150 m²: 30.000,00 euro.

Per superficie di vendita si intende l'area o le aree destinate alla vendita o alla somministrazione ove ha accesso il pubblico, con esclusione di quelle destinate a uso deposito, magazzino, cucina o altri locali di servizio;

2) per le attività con codici ATECO 2025 66.19.2, 66.22, 68.31, 68.32, 79.1:

- a) superficie a uso ufficio da un minimo di 20,00 m² e fino a 50,00 m², 20.000,00 euro;
- b) superficie a uso ufficio da 50,01 m² sino a 100,00 m², 25.000,00 euro;
- c) superficie a uso ufficio oltre 100 m², 30.000,00 euro.

Per superficie a uso ufficio si intende esclusivamente quella riferita a unità immobiliari aventi tale destinazione urbanistica.